

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale d'acqua pubblica sotterranea, ad uso Civile, mediante un pozzo in Comune di Sandigliano, assentita a "NUOVA EUROMACCHINE S.a.s." con D.D. n. 1.146 del 29.09.2020. PRAT. SANDIGLIANO28.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.146 del 29.09.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Nuova Euromacchine S.a.s. (c.f. 01579510023), con sede legale in Via Ivrea 33 - 13881 Cavaglià (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 30.06.2020 dal Sig. Miotto Danilo (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rilasciare in capo al Concessionario la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata dal numero di pratica provinciale: SANDIGLIANO28 e dal C.U.R: BI10665;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità, che è il "GWB-S1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1, il prelievo di una portata media e massima di l/s 0,8 - pari ad un volume massimo annuo di m<sup>3</sup> 25.880, tramite un pozzo distinto al Foglio 1 Part. 159 N.C.T./ 615 del Catasto fabbricati del Comune di Sandigliano (BI):

all'art. 2 l'uso Civile (Antincendio);

all'art. 10 che la durata della concessione è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del provvedimento di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.080 di Rep. del 30 giugno 2020

**Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- Il Concessionario deve:

- provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;  
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato